



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

## **Provvedimento del 16 gennaio 2025 [10110910]**

[doc. web n. 10110910]

**Provvedimento del 16 gennaio 2025**

Registro dei provvedimenti  
n. 5 del 16 gennaio 2025

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito, Regolamento);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell'8 maggio 2019 e in [www.gpdp.it](http://www.gpdp.it), doc. web n. 9107633 (di seguito, regolamento del Garante n. 1/2019);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore il prof. Pasquale Stanzone;

### **PREMESSO**

#### **1. Introduzione.**

Nell'ambito di una serie di controlli effettuati d'ufficio da questa Autorità, da una verifica svolta in data XX non risulta che il Comune di Paternò (di seguito, Comune) abbia effettuato la comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (di seguito, RPD) all'Autorità – utilizzando l'apposito canale dedicato reperibile alla pagina <https://servizi.gpdp.it/comunicazionerpd/s/> – richiesta dall'art. 37, par. 7, del Regolamento.

Inoltre, da un controllo contestuale effettuato sul sito web istituzionale del Comune, non è stato

possibile reperire i dati di contatto del RPD, non rinvenendo, pertanto, elementi in grado di comprovare la designazione, da parte del Comune, del RPD.

Pertanto, con nota del XX (prot. n. XX), l'Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti e dalle verifiche compiute, ha notificato al Comune, ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, l'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento, per non aver designato il RPD e per non aver pubblicato i dati di contatto dello stesso né effettuato la relativa comunicazione all'Autorità, in violazione dell'art. 37, parr. 1 e 7, del Regolamento.

Con la medesima nota, il predetto titolare è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall'Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).

Al riguardo, tuttavia, non sono pervenuti scritti difensivi.

## **2. Esito dell'attività istruttoria.**

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il titolare (e il responsabile) del trattamento “[designa] sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta: a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (par. 1, lett. a)) e “pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo” (par. 7).

Inoltre, nelle Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD), adottate dal Gruppo di lavoro articolo 29 in materia di protezione dei dati personali il 13 dicembre 2016 ed emendate il data 5 aprile 2017, si aggiunge che “L'articolo 37, settimo paragrafo, del RGPD impone al titolare o al responsabile del trattamento di pubblicare i dati di contatto del RPD, e di comunicare i dati di contatto del RPD alle pertinenti autorità di controllo. Queste disposizioni mirano a garantire che tanto gli interessati (all'interno o all'esterno dell'ente/organismo titolare o responsabile) quanto le autorità di controllo possano contattare il RPD in modo facile e diretto senza doversi rivolgere a un'altra struttura operante presso il titolare/responsabile” (par. 2.6).

Anche il Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico, adottato dal Garante il 29 aprile 2021 con provvedimento n. 186 (doc. web n. 9589104), precisa che “Per quanto concerne la pubblicazione, questa dovrà essere effettuata sul sito web dell'amministrazione, all'interno di una sezione facilmente riconoscibile dall'utente e accessibile già dalla homepage, oltre che nell'ambito della sezione dedicata all'organigramma dell'ente ed ai relativi contatti”, e che “Per quanto concerne la comunicazione all'Autorità, si evidenzia che il Garante ha reso disponibile un'apposita procedura online non solo per la comunicazione, ma anche per la variazione e la revoca del nominativo del RPD designato. Tale procedura rappresenta l'unico canale di contatto utilizzabile a questo specifico fine ed è reperibile alla pagina <https://servizi.gpdp.it/comunicazionerpd/s/>, ove sono riportate anche le apposite istruzioni e le relative FAQ: peraltro, si richiama l'attenzione degli enti a inserire correttamente i dati richiesti, come l'individuazione del titolare del trattamento (l'ente complessivamente inteso, e non il legale rappresentante) e la compilazione del codice fiscale dell'amministrazione (e non della partita IVA, ovvero del codice fiscale di altro soggetto)” (par. 7).

Nel caso di specie, essendosi verificata la mancata pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto del RPD all'Autorità, risulta accertata la violazione dell'art. 37, par. 7, del Regolamento. Inoltre, non essendo stato possibile reperire i dati di contatto del RPD non sono rinvenuti elementi in grado di comprovare l'effettiva designazione, da parte del Comune, del RPD, in violazione dell'art. 37, par. 1 del Regolamento.

Sulla base delle valutazioni sopra richiamate, si rileva, considerata anche dell'assenza di scritti

difensivi da parte del Comune, l'impossibilità di superare i rilievi notificati dall'Ufficio con l'atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l'archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall'art. 11 del regolamento del Garante n. 1/2019.

Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva la violazione dell'art. 37, parr. 1 e 7, del Regolamento in ragione della mancata designazione e pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto del RPD all'Autorità.

### **3. Misure correttive (art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento).**

L'art. 58, par. 2, del Regolamento attribuisce al Garante il potere di "ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine" (lett. d).

Prendendo atto di quanto emerso in fase di istruttoria e tenendo conto della circostanza che, come illustrato nel precedente paragrafo 2, non risulta comprovata la designazione del RPD da parte del Comune e si è verificata la mancata pubblicazione e comunicazione all'Autorità dei dati di contatto del RPD all'Autorità, si rende necessario, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, ingiungere al Comune di adottare misure idonee a provvedere a:

- 1) designare il RPD (art. 37, par. 1, lett. a) del Regolamento);
- 2) pubblicare i dati di contatto del RPD (art. 37, par. 7 del Regolamento);
- 3) comunicare i dati di contatto del RPD all'Autorità (art. 37, par. 7 del Regolamento).

Ai sensi degli artt. 58, par. 1, lett. a), del Regolamento e 157 del Codice, il Comune dovrà, inoltre, fornire un riscontro adeguatamente documentato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, circa le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto sopra ordinato ai sensi del citato art. 58, par. 2, lett. d), nonché le eventuali misure poste in essere per assicurare la conformità del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

### **4. Adozione dell'ordinanza ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 58, par. 2, lett. i), e art. 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).**

Il Garante, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i), e dell'art. 83 del Regolamento, nonché dell'art. 166 del Codice, ha il potere di "infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso" e, in tale quadro, "il Collegio [del Garante] adotta l'ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell'articolo 166, comma 7, del Codice" (art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019).

Al riguardo, nel caso di specie, la violazione della disposizione citata è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, par. 4, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria, inflitta in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell'ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall'art. 83, par. 2, del Regolamento, in relazione ai quali si osserva quanto segue.

La mancata pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto del RPD da parte del Comune ha inciso negativamente sulla possibilità che gli interessati e l'Autorità contattassero il RPD in modo

facile e diretto; ciò, peraltro, senza fornire elementi a comprova dell'effettiva designazione del RPD. Al riguardo, il Comune, non avendo presentato scritti difensivi e non avendo provveduto a compiere gli adempimenti sopradescritti, non ha manifestato cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione contestata.

A favore del Comune si rileva, tuttavia, l'assenza a carico dello stesso di precedenti violazioni pertinenti commesse o precedenti provvedimenti di cui all'art. 58 del Regolamento.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 6.000 (seimila) per la violazione dell'art. 37, parr. 1 e 7 del Regolamento quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell'art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Si ritiene, altresì, che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito web del Garante del presente provvedimento, prevista dall'art. 166, comma 7, del Codice e dall'art. 16 del regolamento del Garante n. 1/2019, trattandosi del mancato assolvimento a un adempimento divenuto obbligatorio da più di sei anni.

Si ritiene, infine, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE**

ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. a), del Regolamento, dichiara illecita la condotta tenuta dal Comune di Paternò, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione dell'art. 37, parr. 1 e 7 del Regolamento;

### **ORDINA**

al Comune di Paternò, con sede in Parco del Sole n. 22 - 95047 - Paternò (CT) – CF 00243770872, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i), e dell'art. 83 del Regolamento, di pagare la somma di euro 6.000 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione. Al riguardo, si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice (cfr. anche art. 10, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150);

### **INGIUNGE**

al Comune di Paternò:

- di pagare la somma di euro 6.000 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della l. n. 689/1981;
- ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, di designare il RPD e di pubblicare i relativi dati di contatto, nonché di comunicare i dati di contatto del RPD all'Autorità;
- ai sensi degli artt. 58, par. 1, lett. a), del Regolamento e 157 del Codice, di comunicare a questa Autorità, fornendo un riscontro adeguatamente documentato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto sopra ordinato ai sensi del citato art. 58, par. 2, lett. d), nonché le eventuali misure poste in essere per assicurare la conformità del trattamento

alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

### **DISPONE**

- ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante;

- ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell'art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità;

- ai sensi dell'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all'art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell'Autorità previsto dall'art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, dell'art. 152 del Codice e dell'art. 10 del d.lgs. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

*Roma, 16 gennaio 2025*

IL PRESIDENTE  
Stanzione

IL RELATORE  
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mattei